

***Sentenza n. 335 del 2005 (Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti)***

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*) - che rimette ad una deliberazione della Giunta regionale il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti - per invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria, *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, trattandosi di un tributo istituito con legge statale.

Invero, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*Misure in tema di razionalizzazione della finanza pubblica*) ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle Regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29).

Il tributo istituito con legge statale, come emerge da giurisprudenza costituzionale costante, è da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in senso contrario, la devoluzione alla stessa del relativo gettito (in tal senso *ex multis* sentenze nn. 241 e 381, alle cui note si rinvia).

Stante la natura erariale del tributo in questione, la sua disciplina sostanziale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., ed è escluso che possa costituire oggetto di disciplina concorrente. Ne consegue che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali.

E' stato, pertanto, dichiarata incostituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, in relazione alla norma interposta contenuta nell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la disposizione impugnata che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale, come invece stabilito dalla legge statale.

dott. ssa Paola Garro